

Allegato A – Modifiche Regolamento Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno

Regolamento vigente fino al 31.12.2025	Modifiche in vigore dal 01.01.2026
Art. 5 Esenzioni 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: a) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età; b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie della Provincia e coloro che assistono degenti ricoverati presso le strutture stesse, limitatamente a due accompagnatori per paziente; c) gli appartenenti alle Forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano nel Comune per esigenze di servizio. 2. Il riconoscimento delle esenzioni è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato o della persona che accompagna il minore, di apposita autocertificazione, prodotta su moduli messi a disposizione dal Comune. 3. Le autocertificazioni sono conservate dal gestore della struttura ricettiva. 4. Soppresso.	Art. 5 Esenzioni 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: a) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età; b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie della Provincia e coloro che assistono degenti ricoverati presso le strutture stesse, limitatamente a un accompagnatore per paziente; c) gli appartenenti alle Forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano nel Comune per esigenze di servizio. d) i soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dietro presentazione di idonea documentazione attestante la condizione. 2. Il riconoscimento delle esenzioni è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato o della persona che accompagna il minore, di apposita autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. 3. Le autocertificazioni sono conservate dal gestore della struttura ricettiva e devono essere allegate alla dichiarazione annuale delle presenze trasmessa al Comune. 4. Soppresso.
Art. 6 Versamento dell'imposta 1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento, da parte dei soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, della ricevuta/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, i gestori delle strutture ricettive potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno. 2. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento dell'imposta riscossa al Comune	Art. 6 Versamento dell'imposta 1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento, da parte dei soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, della ricevuta/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, i gestori delle strutture ricettive potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno. 2. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento dell'imposta riscossa al Comune di

di Sesto San Giovanni, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità: a) mediante bollettino postale o bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al Comune; b) presso gli sportelli della Tesoreria Comunale; c) attraverso altre forme di versamento attivate dal Comune. 3. Qualora vi sia rifiuto al pagamento dell'imposta, da parte dei soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, i gestori invitano gli anzidetti a compilare l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune. In caso di mancata compilazione del predetto modulo, da parte dei soggetti passivi d'imposta, i gestori ne daranno comunicazione compilando l'apposita dichiarazione. Detti moduli saranno trasmessi al Comune in allegato alla dichiarazione annuale di cui all'articolo 7, comma 2. 4. Nel caso in cui l'imposta riscossa nel trimestre solare sia di importo pari o inferiore a 10 euro, è consentito effettuarne il versamento unitamente all'imposta riscossa nel trimestre solare immediatamente successivo. Nel caso in cui non si dovesse superare tale importo anche nel trimestre solare successivo, il versamento è comunque dovuto. L'utilizzo di tale modalità deve essere indicata nella dichiarazione annuale di cui all'articolo 7 comma 2.	Sesto San Giovanni, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità: a) mediante avviso di pagamento PagoPA generato dal canale telematico messo a disposizione dal Comune b) presso gli sportelli della Tesoreria Comunale; c) attraverso altre forme di versamento attivate dal Comune. 3. Qualora vi sia rifiuto al pagamento dell'imposta, da parte dei soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, i gestori invitano gli anzidetti a compilare l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune. In caso di mancata compilazione del predetto modulo, da parte dei soggetti passivi d'imposta, i gestori ne daranno comunicazione compilando l'apposita dichiarazione. Detti moduli saranno trasmessi al Comune in allegato alla dichiarazione annuale di cui all'articolo 7, comma 2. 4. abrogato.
Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio di Sesto san Giovanni sono tenuti ad informare gli ospiti, in appositi spazi, dell'esistenza e dell'entità dell'imposta, delle esenzioni e delle riduzioni ammesse. 2. Sono altresì tenuti a dichiarare annualmente al Comune, entro il 30 gennaio di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente: a) il numero di coloro che hanno pernottato	Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio di Sesto san Giovanni sono tenuti ad informare gli ospiti, in appositi spazi, dell'esistenza e dell'entità dell'imposta, delle esenzioni e delle riduzioni ammesse. 2. Sono altresì tenuti a dichiarare al Comune, entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare: a) il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo

presso la propria struttura nel corso del periodo di riferimento;

b) la durata della permanenza;

c) il numero dei soggetti esenti e le relativa causale;

d) l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti effettuati.

3. Nella dichiarazione non deve in nessun caso essere indicata la generalità dei soggiornanti.

4. Le dichiarazioni devono essere effettuate utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente e presso gli uffici del Settore Economico Finanziario e Tributario. 9/7 4-bis I gestori delle strutture ricettive e degli immobili destinati alla locazione breve, ubicati nel Comune di Sesto San Giovanni, indicheranno nella dichiarazione di cui ai commi precedenti i loro propri estremi identificativi. Inoltre nel caso di versamenti effettuati dai soggetti diversi dal dichiarante, come ad esempio i soggetti che gestiscono portali telematici, di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 5 bis, del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017, indicheranno gli estremi di chi ha incassato il tributo e le modalità del riversamento distinte per soggetto che ha effettuato la riscossione e con indicazione del numero dei pernottamenti.

5. Le dichiarazioni, indirizzate al Settore Economico Finanziario e Tributario, possono essere consegnate al Servizio Protocollo o trasmesse al Comune per via telematica o postale.

6. I gestori, in quanto agenti contabili, sono tenuti a trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio di ciascun anno, il conto della gestione dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 93 dlgs 267/2000, redatto su modello approvato con DPR 194/1996-all.B (mod 21). Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

di riferimento;

b) la durata della permanenza;

c) il numero dei soggetti esenti e le relativa causale;

d) l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti effettuati.

3. Nella dichiarazione non deve in nessun caso essere indicata la generalità dei soggiornanti.

4. Le dichiarazioni devono essere effettuate **mediante il canale telematico messo a disposizione dal Comune per la gestione dell'imposta di soggiorno.**

5. abrogato.

6. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori delle strutture ricettive e delle unità immobiliari adibite a locazioni brevi continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno, redatto su modello ministeriale 21 da trasmettere al Comune attraverso consegna al protocollo o sistema telematico entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno

7. I gestori sono obbligati a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.	dichiarata per l'anno precedente è pari a zero. 7.I gestori sono obbligati a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.
Art. 9 Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono sanzionate sulla base dei principi generali dettati dai Decreti Legislativi 18.12.1997 n. 471-472-473, nonché della disposizione di cui all'art. 7bis del DLgs n. 267/2000 in tema di sanzioni amministrative. 2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n. 471/1997. 2-bis. Per l'omessa compilazione del modulo predisposto dal Comune per i soggetti passivi che si rifiutino di versare l'imposta, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs. n. 267/2000. 3. Per l'omessa, tardiva, incompleta o infedele dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva di cui al l'art . 7 comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs. n. 267/2000. 4. Per la violazione dell'obbligo di informazione da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro ai sensi dell'art. 7bis del Dlgs. n. 267/2000. 5. Il procedimento di irrogazione della sanzione è effettuato secondo le disposizioni della Legge 24.11.1981 n. 689.	Art. 9 Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono sanzionate sulla base dei principi generali dettati dai Decreti Legislativi 18.12.1997 n. 471-472-473, nonché della disposizione di cui all'art. 7bis del DLgs n. 267/2000 in tema di sanzioni amministrative. 2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 si applica la sanzione del 30% mentre per le violazioni commesse dal 01 settembre 2024 si applica la sanzione del 25%, prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 così come modificato dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Per l'omessa compilazione del modulo predisposto dal Comune per i soggetti passivi che si rifiutino di versare l'imposta, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs. n. 267/2000 3. Per l'omessa, tardiva, incompleta o infedele dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva di cui al l'art . 7 comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs. n. 267/2000. 4. Per la violazione dell'obbligo di informazione da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro ai sensi dell'art. 7bis del Dlgs. n. 267/2000. 5. Il procedimento di irrogazione della sanzione è effettuato secondo le disposizioni della Legge 24.11.1981 n. 689.